

12|4
2022

**Decreto Ucraina e
conversione Sostegni ter**
Tax & Legal Alert #5

INDICE

1. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	3
2. INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE ENERGIVORE E A FORTE CONSUMO DI GAS	3
3. SOSPENSIONI AMMORTAMENTI: ESTENSIONE AL BILANCIO 2022	4
4. REVOCA CIVILISTICA DELLA RIVALUTAZIONE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI	4
5. BONUS BENZINA PER I DIPENDENTI	5
6. DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE DI CESSIONE O SCONTO IN FATTURA - PROROGA DEL TERMINE PER COMUNICAZIONE SPESE 2021	5
7. LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI EDILIZIE	5
8. INDICAZIONE DEL CCNL PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE	6
9. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO	7
10. BONUS TERME - ESTENSIONE	7
11. NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE	7
12. ESPORTAZIONE PRODOTTI "DUAL USE"	8
13. CREDITO D'IMPOSTA SULL'IMU VERSATA PER IL SETTORE TURISTICO	8
14. RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI	9

1. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

(D.L. 21/2022, artt. 3 e 4)

Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica

L'art. 3 del D.L. 21/2022 (c.d. "Decreto Ucraina") riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex D.M. 21/12/2021 (beneficiarie del credito di cui all'art. 4 del D.L. 17/2022 c.d. "Decreto Energia"). Il credito d'imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale

L'art. 4 del D.L. 21/2022 (c.d. "Decreto Ucraina") riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del D.L. 17/2022 "Decreto Energia". Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo dei crediti di imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, entro il 31/12/2022, unicamente in compensazione mediante il modello F24;
- non è soggetto ai limiti di compensazione di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L.388/2000;

- può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- permette la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

2. INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE ENERGIVORE E A FORTE CONSUMO DI GAS

(D.L. 21/2022, artt. 5 e 9)

Gli artt. 5 e 9 del D.L. 21/2022 (c.d. "D.L. Ucraina") hanno disposto un incremento delle agevolazioni introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. "D.L. Energia"). In particolare, è stata incrementata la misura del credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale disciplinate dagli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022.

Tali crediti d'imposta sono riconosciuti:

- per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
- per le imprese a forte consumo di gas naturale, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

Il "D.L. Energia" riconosce infatti un credito d'imposta delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle suddette imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Inoltre il

Decreto Energia riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022, il cui prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

3. SOSPENSIONI AMMORTAMENTI: ESTENSIONE AL BILANCIO 2022

(D.L. 4/2022 convertito, art. 5-bis)

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni-ter viene modificato il riferimento temporale degli esercizi in cui è possibile effettuare la sospensione degli ammortamenti in bilancio, prevedendo l'opzione negli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022 (prima non previsto). La disciplina derogatoria sembra, quindi, non essere più legata ad una esigenza esclusivamente relativa agli effetti della pandemia da Covid-19 e di conseguenza potrebbe risultare applicabile potenzialmente a tutti i soggetti indipendentemente dal comportamento adottato nel 2020, primo anno di applicazione della norma. Sulla modalità di applicazione della sospensione degli ammortamenti si rimanda alla nostra Tax & Legal Alert #4 del 2022.

4. REVOCA CIVILISTICA DELLA RIVALUTAZIONE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

(DL. 4/2022, art. 3 comma 3-bis)

La Finanziaria 2022 ha previsto la possibilità per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione ai sensi del D.L. 104/2020

(3% per la rivalutazione più l'eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo) di revocare (anche parzialmente) ai fini fiscali la rivalutazione effettuata (si veda la nostra Tax & Legal Alert #1 del 25/1/2022). Per quanto concerne l'ambito applicativo si evidenzia che la ratio della norma in commento dovrebbe essere quella di consentire la revoca degli effetti fiscali per quei beni (marchi e avviamento) per i quali è stato previsto ex post un regime fiscale peggiorativo rispetto a quello che era tale al momento della rivalutazione. La formulazione testuale della disposizione lascia delle incertezze interpretative estensive nell'applicazione. La nuova possibilità si affianca pertanto alle altre tre opzioni già introdotte dalla Finanziaria 2022 quali:

- “confermare” la rivalutazione effettuata, deducendo l'ammortamento in 50 anni;
- effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva “integrativa” (compresa tra il 12% e il 16% al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter del TUIR), al fine di mantenere sia la rivalutazione che la deducibilità del maggior valore in 18 anni;
- revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva versata, al fine di poter “ripristinare” la deducibilità in 18 anni, sia pure a fronte della rinuncia al maggior valore. Le modalità e i termini della revoca verranno stabiliti con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione del Decreto in esame è ora riconosciuta, per quei soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione, la possibilità di attribuire anche l'effetto civilistico alla revoca, eliminando così dal bilancio gli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa operata ai sensi del D.L. 104/2020. Tale previsione consente di evitare il disallineamento determinato dall'eventuale mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello fiscale, nonché la gestione della fiscalità differita.

Da un punto di vista contabile, si dovrebbe effettuare una scrittura inversa a quella operata in sede di rivalutazione, stornando dall'attivo il maggior valore attribuito ai beni e dal passivo quello della riserva, e iscrivendo per la differenza il credito per l'imposta sostitutiva. Si precisa inoltre che in caso di revoca con

effetti anche civilistici, nella Nota integrativa è necessario fornire “*adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca*”.

5. BONUS BENZINA PER I DIPENDENTI

(D.L. 21/2022, art. 2)

Viene introdotta per il 2022 una norma straordinaria diretta a sostenere i lavoratori dipendenti colpiti dall'incremento dei costi del carburante. È previsto, infatti, che, per il 2022, i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di € 200 per lavoratore. L'agevolazione sembra poter essere riconosciuta anche ad un singolo lavoratore, non essendo richiesto che questa debba riguardare la generalità dei lavoratori o categorie di dipendenti. Il datore di lavoro deve rilasciare un documento di legittimazione in formato cartaceo od elettronico riportante il valore nominale del buono che potrà essere utilizzato solo dal titolare.

6. DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE DI CESSIONE O SCONTO IN FATTURA - PROROGA DEL TERMINE PER COMUNICAZIONE SPESE 2021

(D.L. 4/2022, art. 10-quater comma 1)

Viene prorogato al 29/4/2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi), relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:

- alle spese sostenute nel 2021;

- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

7. LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

(D.L. 4/2022, art. 28 comma 1-bis)

In sede di conversione, viene disposta l'abrogazione del comma 1 dell'originario art. 28 che introduceva un blocco delle cessioni relative alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in luogo dell'utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, prevedendo la possibilità di porre in essere una sola cessione.

Viene ora trasposta la formulazione disposta dal D.L. 13/2022 in materia di cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, secondo la quale:

- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”.

I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Per il beneficiario della detrazione l'art. 121 comma 1 lettera b) del D.L. 34/2020 ha sempre fatto divieto di (prima) cessione parziale del credito (anche per le rate residue di detrazione non ancora fruite). La nuova disciplina prevede che per i crediti sorti a fronte di opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle

Entrate:

- prima dell'1/5/2022 è vietata la sola (prima) cessione parziale per il beneficiario della detrazione, ma sono consentite le cessioni parziali da parte dei cessionari e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
- dall'1/5/2022 (contraddistinti da un codice identificativo univoco) anche le cessioni del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e quelle successive alla prima (al massimo due a favore dei soggetti "vigilati") non possono essere parziali.

L'utilizzo di crediti d'imposta oggetto di opzione per la cessione (o per lo sconto in fattura) richiede l'indicazione, nei modelli di versamento F24, di specifici codici tributo a seconda del momento in cui viene comunicata la relativa opzione. Viene inoltre confermato l'inasprimento del regime sanzionatorio e la diversa individuazione del massimale dell'assicurazione obbligatoria per attestatori / asseveratori.

Disciplina transitoria

Viene inoltre prevista una disciplina transitoria per i crediti d'imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate sino al 16/2/2022 (o al 6/3/2022 per il "bonus barriere architettoniche 75%", di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020), che a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17/3/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l'altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati" (ossia "vigilati") qualora vi siano stati:

- prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16/2/2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 16/2/2022.

8. INDICAZIONE DEL CCNL PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE

(D.L. 4/2022, art. 28-quater)

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene stabilito che solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è possibile fruire dei seguenti benefici fiscali:

- il superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione;
- il bonus barriere architettoniche 75% di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione;
- il credito di imposta 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. 34/2020;
- gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus barriere architettoniche, ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura);
- il bonus verde di cui all'art. 1, comma 12 della L. 205/2017;
- il bonus mobili di cui all'art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013;
- il bonus facciate di cui all'art. 1, comma 219 della L. 160/2019.

Si specifica che relativamente al bonus mobili ed al bonus verde, non si comprende l'inserimento delle rispettive norme agevolative tra quelle per le quali deve essere verificato il CCNL visto e considerato che non riguardano propriamente opere edili. Al riguardo sarà opportuno attendere chiarimenti ufficiali.

Inoltre, il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

La nuova disposizione si applica, però, ai soli lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs 81/2008, di importo superiore a €70.000, avviati dal 28/5/2022.

La norma prevede, inoltre, che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l'Agenzia delle Entrate, potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.

9. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

(D.L. 4/2021, art. 10 quinquies)

La Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter ha previsto la riammissione ai benefici della "Definizione agevolata" per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9/12/2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Il versamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio sarà considerato tempestivo se effettuato:

- entro il 30/4/2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 31/7/2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- entro il 30/11/2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.

Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito dell'inutile decorso dei termini previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate.

10. BONUS TERME - ESTENSIONE

(D.L. 4/2022, art. 6)

I buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art 29-bis del D.L. 104/2020 non fruiti alla data dell'8/1/2022, sono utilizzabili entro la data del 30/6/2022, in luogo del precedente termine del 31/3/2022 (si veda la nostra Tax & Legal Alert #3 del 16/2/2022).

11. NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE

(D.L. 21/2022, art. 30)

Si introduce l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione Europea di materie prime critiche (CRM-Critical Raw Materials), che saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le CRM rientrano i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, i quali saranno soggetti all'obbligo di notifica. La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esportazione, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell'operazione. In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a € 30.000 per ogni singola operazione. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso [i primi chiarimenti](#) sul proprio sito.

Tali misure si applicano fino al 31/7/2022.

12. ESPORTAZIONE PRODOTTI “DUAL USE”

(D.L. 21/2022, art. 35)

Per beni “dual use” si intendono i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

L'elencazione dei prodotti dual use è contenuta nell'allegato I del Regolamento UE n.821 del 20/5/2021.

Il Decreto in esame prevede che i procedimenti di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni a “duplice uso” (c.d. “dual use”) dovranno svolgersi esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata. La nuova procedura digitalizzata, in concreto, sarà utilizzabile dagli operatori a partire dall'1/7/2022.

Nell'ottica dell'effettuazione di controlli efficaci e mirati, il Decreto in esame ha integrato l'art. 17 del D.Lgs. 221/2017, dedicato alle misure ispettive volte ad accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione, prevedendo la possibilità per l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) di effettuare visite ispettive presso le imprese mediante l'invio di ispettori che possono accedere ai locali aziendali, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati o trasferiti.

13. CREDITO D'IMPOSTA SULL'IMU VERSATA PER IL SETTORE TURISTICO

(DL. 21/2022, art. 22)

Alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021 (saldo IMU che doveva essere versato entro il 16/12/2021).

Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Per poter usufruire del contributo devono coesistere le seguenti condizioni:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 devono essere accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili deve essere gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 devono essere anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- l'attività ricettiva deve aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (D.Lgs. 241/1997 art. 17) senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni (L. 388/2000 art. 34 comma 1 e L. 244/2007 art. 1 comma 53);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR;
- trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

(comunicazione Commissione Europea 19/3/2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Il comma 4 del Decreto precisa inoltre che gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione". Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

14. RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI

(D.L. 21/2022, art. 8)

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture

energetiche, si dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori (con sede in Italia), la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Al fine di sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai suddetti fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite di impegni pari ad € 9.000 milioni, alle condizioni stabilite dagli artt. 1 e 1-bis del D.L. 23/2020 convertito.

SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore ad € 50 milioni alla data del 31/12/2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30/6/2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31/12/2022.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare

CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  